

REGOLAMENTO (CEE) N. 3874/88 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1654/86 che istituisce un'azione comune volta alla ricostituzione e alla riconversione degli oliveti danneggiati dal gelo nel 1985 in alcune regioni della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1654/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, che istituisce un'azione comune volta alla ricostituzione e alla riconversione degli oliveti danneggiati dal gelo nel 1985 in alcune regioni della Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che alcune delle regioni interessate hanno elaborato, in base all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1654/86, programmi speciali per l'esecuzione dell'azione comune istituita da tale regolamento;

considerando che i periodi di gelo durante l'inverno 1985 hanno distrutto gran parte dei vivai di ulivi; che le misure di ricostituzione sono state pertanto fortemente ritardate da una grave penuria di piantine di ulivo;

considerando che le zone in cui la ricostituzione avviene mediante reimpianto sono quelle più seriamente danneggiate dal gelo;

considerando che le misure di riconversione sono state applicate solo parzialmente; che occorre pertanto proseguire la riconversione, data la necessità di un orientamento produttivo che sia più consono alle esigenze della politica agricola comune;

considerando che, per risolvere tutti i problemi suscitati dai ritardi che sono intervenuti nella realizzazione dell'azione comune e per conseguire gli obiettivi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1654/86, è opportuno prorogare di un anno la suddetta azione comune, per ciò che riguarda

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1988.

le misure di ricostituzione degli oliveti mediante reimpianto e di riconversione dei medesimi;

considerando che i programmi approvati dalla Commissione devono restare in vigore durante il periodo di proroga, per quanto concerne la parte relativa alla ricostituzione degli oliveti mediante reimpianto ed alla riconversione dei medesimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1654/88 è modificato nel modo seguente:

1) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda l'applicazione delle misure:

— di ricostituzione mediante reimpianto degli oliveti che sono ammissibili al beneficio degli aiuti di cui al paragrafo 1, primo comma, primo e quinto trattino,

— di riconversione degli oliveti che sono ammissibili al beneficio degli aiuti di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma,

l'azione comune ha una durata di tre anni a decorrere dall'approvazione del primo programma e termina, in ogni caso, il 30 giugno 1989.»;

2) il paragrafo 6 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

(1) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 13.